

Repertorio n. 15271

Raccolta n. 3723

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Registrato a ROMA

in data 31-10-2002

al n. \_\_\_\_\_ Vol.

Repubblica Italiana

L'anno duemiladue, il giorno venticinque, del mese di ottobre, in Roma, nel mio Studio, in Via Guido d'Arezzo n.16.

Addi, 25 ottobre 2002

Innanzi a me Avv. Pacifico SPAGNOLETTI, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi le parti d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunciato:

sono presenti i Signori:

- VITOLO Alessandro, nato a Roma il 14 aprile 1978, operaio, Codice Fiscale VTL LSN 78D14 H501B, domiciliato a Roma, Via Domenico Rivalta n.13, cittadino italiano;

- VITOLO Claudio, nato a Viareggio il 22 agosto 1945, cuoco, Codice Fiscale VTL CLD 45M22 L833R, domiciliato a Roma, Via Domenico Rivalta n.13, cittadino italiano;

- MENOTTI Maria Luisa, nata a Roma il 9 marzo 1958, casalinga, Codice Fiscale MNT MLS 58C49 H501V, domiciliata a Roma, Via Domenico Rivalta n.13, cittadina italiana.

I Componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, convergono e stipulano quanto segue:

- Articolo 1 -

E' costituita tra essi Componenti e tra tutti coloro che in seguito vi aderiranno una Associazione Culturale denominata:



"HEAVY - DANCE".

L'Associazione ha sede in Roma, Via Pierluigi Giovanni da Palestrina n.55.

- Articolo 2 -

L'Associazione è retta dallo Statuto, composto di ventiquattro articoli, che i Componenti mi consegnano dichiarando di averlo ben conosciuto e di approvarlo per averlo letto e discusso. Il presente atto, che firmato dai Componenti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per dispensa avutane.

- Articolo 3 -

I Componenti convergono di affidare l'Amministrazione dell'Associazione ad un Consiglio Direttivo composto di tre membri in persona dei Signori:

- VITOLO Alessandro, come sopra generalizzato, PRESIDENTE;
- VITOLO Claudio, come sopra generalizzato, VICE PRESIDENTE;
- MENOTTI Maria Luisa, come sopra generalizzata, CONSIGLIERE

- Articolo 4 -

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Associazione.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai Componenti che lo approvano e con me firmano ai sensi di legge.

Scritto a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su un foglio di cui pagine

scritte due per intero e quanto fin qui della presente.

vanni da Pa-

F.to VITOLO Alessandro

F.to VITOLO Claudio

F.to MENOTTI Maria Luisa

ventiquat-

F.to Pacifico SPAGNOLETTI, Notaio

chiarando di

e discusso e

lega al pre-

tura per di-

razione del-

di tre mem-

ESIDENTE;

PRESIDENTE;

CONSIGLIERE.

uenti, sono a

tto del quale

o e con me si

ersone di mia

di cui pagine

SPAGNOLETTI  
PACIFICO  
NOTAIO  
015492



Allegato "A" alla Raccolta n. 3723

## S T A T U T O

### - ARTICOLO 1 -

E' costituita un'Associazione Culturale denominata:"HEAVY - DANCE".

L'Associazione ha sede in Roma, Via Pierluigi Giovanni da Palestrina n.55.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire in Italia ed all'estero filiali, succursali ed uffici e di sopprimerli, nonché di trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.

### - ARTICOLO 2 -

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di contribuire allo sviluppo della cultura musicale nelle sue molteplici espressioni con facoltà, a titolo esemplificativo e non tassativo, di:

- allestire ed organizzare studi di registrazione e per prove musicali;
- organizzare corsi di apprendimento e perfezionamento per tutti gli strumenti musicali e per il canto;
- organizzare manifestazioni musicali, sedute di audizioni e registrazioni musicali e canore;
- pubblicare spartiti musicali, periodici ed opuscoli informativi attinenti a quanto precede.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, banca-



rie, finanziarie e commerciali ritenute utili e necessarie, operare con Società ed Associazioni italiane o straniere aventi finalità similari, nonché procedere alla stipulazione di accordi con le stesse.

- ARTICOLO 3 -

Il numero degli Associati è illimitato ma non potrà mai essere inferiore al numero dei Soci Fondatori.

All'Associazione possono aderire persone che abbiano compiuto diciotto anni, che siano interessati agli scopi ed ai programmi dell'Associazione e che si impegnino a rispettarne lo Statuto ed i regolamenti.

- ARTICOLO 4 -

Gli appartenenti all'Associazione si dividono in Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.

Tutti i Soci, ad eccezione dei Soci Onorari, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto in Assemblea.

La qualifica di Socio Onorario è conferita dal Consiglio Direttivo a personalità italiane o straniere per particolari requisiti o meriti.

Sono Soci Fondatori i membri promotori dell'Associazione che siano intervenuti all'atto costitutivo.

Tutti gli altri Soci sono considerati Soci Ordinari. A giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo i Soci Ordinari che abbiano acquisito particolari meriti nello sviluppo dell'at-

necessarie, attività dell'Associazione possono essere ammessi fra i Soci  
straniere a- Fondatori.

stipulazione Tutti i Soci, ad esclusione dei Soci Onorari, sono tenuti al  
pagamento delle quote annuali fissate ciascun anno dal Consi-  
glio Direttivo.

- ARTICOLO 5 -

Per essere ammessi in qualità di Associato è necessario pre-  
sentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale de-  
libera inappellabilmente sull'ammissione o meno.

- ARTICOLO 6 -

Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con l'Associazione  
è quello indicato sul libro dei Soci all'atto dell'iscrizio-  
ne, ogni successiva variazione dovrà essere comunicata dal  
Socio interessato a mezzo lettera raccomandata al Presidente  
del Consiglio Direttivo.

- ARTICOLO 7 -

L'Associato che intenda recedere dovrà darne comunicazione  
scritta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata.  
Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso pur-  
ché la relativa comunicazione sia stata effettuata almeno due  
mesi prima.

- ARTICOLO 8 -

L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Diret-  
tivo a maggioranza semplice per i seguenti motivi:  
a) quando l'Associato non abbia ottemperato alle disposizioni



del seguente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed Assembleari;

b) quando in qualunque modo la condotta dell'Associato abbia recato danni morali o materiali all'Associazione;

c) quando l'Associato si renda colpevole di azioni disonorate;

d) per morosità, qualora il Socio non abbia provveduto al pagamento della quota annuale scaduta alla data dell'Assemblea Ordinaria;

e) per decesso.

Tale delibera debitamente motivata verrà verbalizzata sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato senza obblighi di procedura.

L'Associato escluso per motivi non disonorevoli può essere riammesso a sua domanda, in tal caso la decisione è presa dal Consiglio Direttivo che la delibera a maggioranza semplice.

E' fatto divieto a tutti i Soci nonché all'Associato receduto o escluso per qualsiasi motivo utilizzare materiale, elaborazioni, ricerche e saggi di interesse connesso agli scopi dell'attività dell'Associazione.

Gli Associati receduti ed esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, nè sui contributi da loro versati.

- ARTICOLO 9 -

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 co. 190 L.23/12/96 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative e maggiori contributi dei Soci;
- dagli eventuali proventi delle attività dell'Associazione e avanzi di gestione;
- dalle elargizioni, sovvenzioni o sponsorizzazioni.

- ARTICOLO 10 -

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dopo tale data verranno predisposti per ogni esercizio da parte del Consiglio Direttivo, il Bilancio Consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.

Il residuo attivo risultante dal rendiconto economico, cioè quando rimane dopo le deduzioni di qualsiasi spesa ed impegno, sarà ripartito come segue:

- a) non meno del 20% (venti per cento) alla riserva legale;
- b) il rimanente per il proseguimento dei fini istituzionali.



Si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili  
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale duran  
la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la  
distribuzione non siano imposte dalle leggi.

- ARTICOLO 11 -

Organi principali dell'Associazione sono:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) l'Assemblea degli Associati.

L'Assemblea potrà istituire un Collegio dei Revisori compos  
di tre membri e che durerà in carica un triennio, al fine  
controllare la gestione dell'Associazione. Ove istituito,  
Collegio dei Revisori nominerà il suo Presidente e presente  
all'Assemblea annuale di approvazione del Bilancio consuntivo  
e preventivo le proprie osservazioni sui medesimi.

- ARTICOLO 12 -

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno due membri eletti  
dall'Assemblea degli Associati e da non più di sette membri  
scelti fra i Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere nel suo seno  
Presidente, un Vice Presidente e ad attribuire ad altri Co  
siglieri ove lo ritenga opportuno, mansioni ed incarichi par  
ticolari, quali la carica di Segretario o di Tesoriere.

- ARTICOLO 13 -

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di am  
ministrazione ordinaria e straordinaria amministrazione per attuare gli scopi

dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, nonché a procuratori.

- ARTICOLO 14 -

Il Presidente del Consiglio Direttivo e disgiuntamente il Vice Presidente hanno la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e curano l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo consideri necessario o quando ne faccia richiesta uno dei suoi componenti.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

- ARTICOLO 15 -

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti, purché siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente ed in sua assenza, del Vice Presidente.

- ARTICOLO 16 -

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi ogni qualvolta un suo membro lo ritenga necessario ed in ogni caso almeno una volta



l'anno per la stesura del bilancio consuntivo e preventivo,  
per la determinazione della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre l'accettazione di  
donazioni, eredità, legati, elargizioni e contributi che po  
vengano all'Associazione; esso potrà inoltre deliberare reg  
lamenti e codici di comportamento la cui osservanza è obbl  
gatoria per tutti gli Associati, i piani di lavoro e tutte  
iniziative predisposte dall'Associazione per il raggiungi  
to degli scopi istituzionali.

- ARTICOLO 17 -

In caso di sopraggiunte cause di ineleggibilità, dimissioni  
impedimento o decesso di un Consigliere, questo viene sost  
tuito per il restante periodo del triennio del Consiglio  
rettivo mediante cooptazione; tale nomina deve essere rati  
cata dalla prima assemblea annuale.

- ARTICOLO 18 -

L'Assemblea è composta di tutti i membri dell'Associazione  
regola con il pagamento delle quote associative al momen  
dell'Assemblea, ciascun Socio ha diritto ad un voto e  
farsi rappresentare da terzi, purchè non membri del Consig  
Direttivo, con delega scritta.

Non sono ammesse più di tre deleghe al medesimo soggetto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo  
meno una volta all'anno presso la sede sociale ovvero  
qualsiasi altro luogo scelto e comunicato dal Consiglio

rettivo purchè in Italia.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta anche a mezzo fax oppure affissione nella sede sociale dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea approva il Bilancio preventivo e consuntivo, nomina i membri del Consiglio Direttivo e l'eventuale Collegio dei Revisori, ratifica la cooptazione di membri del Consiglio Direttivo, delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

L'Assemblea delibera inoltre su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

- ARTICOLO 19 -

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente.

In assenza di entrambi nomina il suo Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario e constatata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire in Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le Assemblee che deliberino lo scioglimento o modifiche statutarie saranno verbalizzate a cura di un Notaio.

- ARTICOLO 20 -

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Soci.

- ARTICOLO 21 -

Il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente o il Consiglio Direttivo devono convocare l'Assemblea entro trenta giorni se almeno un quinto dei Soci ne faccia espressamente richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con ordine del giorno comune.

- ARTICOLO 22 -

L'Associazione ha durata illimitata.

- ARTICOLO 23 -

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale delibererà anche in ordine alla nomina di un liquidatore e alla devoluzione del patrimonio.

- ARTICOLO 24 -

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento a quanto previsto nel Codice Civile.

F.to VITOLO Alessandro

F.to VITOLO Claudio

F.to MENOTTI Maria Luisa

F.to Pacifico SPAGNOLETTI, Notaio

Copia conforme all'originale firmato ai sensi di legge che si rilascia ad uso CONSENTITO  
Roma li 6 NOVEMBRE 2022

